



COMUNE DI SEFRO

Provincia di Macerata

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ufficio RAGIONERIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N.103 DEL 14-11-2019

N. 267 del Registro Generale

**Oggetto: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE
A TEMPO INDETERMINATO PAOLO MELAPPIONI PERIODO
MARZO - GIUGNO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il 24 agosto 2016 si è verificato il primo evento sismico del terremoto del Centro Italia 2016 e ha avuto una magnitudo di Mw 6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP);
- in data 26/10/2016, nella Provincia di Macerata, si è verificato un altro grave evento sismico di Mw 5.4; successivamente, in data 30/10/2016 è avvenuto un ulteriore evento sismico di Mw 6.5;
- i suddetti eventi hanno colpito pesantemente il territorio del Comune di Sefro ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di un numero considerevole di immobili pubblici e privati e causando danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture su tutto il territorio comunale, compreso un numero non trascurabile di CAS e di istanze di sopralluogo presentate;

RICHIAMATE:

COMUNE DI SEFRO

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTO, in particolare, l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.";

VISTA l'ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza n. 396 del 23 settembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile ed in particolare l'art. 2;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

- la Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 con le quali vengono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza ai nuovi eventi sismici;

- le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016, 396/2016, 399/2016 e 400/2016;

- i Decreti Legge n. 8/2017 e n. 50/2017;

- l'art. 16-sexies, comma 2, del Decreto Legge n. 91/2017 che così dispone: "*In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con*

COMUNE DI SEFRO

*deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è **prorogata fino al 28 febbraio 2018** [...]*”;

- la Delibera CDM del 22 febbraio 2018: proroga, di centottanta giorni (NdR, 26 agosto 2018), stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018), che così dispone: *In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è **prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza** in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.*

- l'art. 1, comma 4-bis. del D.L. 17/10/2016 n. 189 “Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è **prorogato fino al 31 dicembre 2018**;

- considerato che l'art. 1, comma 988, della l. n. 145/2018 (c.d. finanziaria 2019) così dispone:

All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

*b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: “4-ter. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019**; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019”.*

VISTO il decreto del Sindaco n. prot. 2966 del 27/08/2016 riguardante la istituzione del Centro operativo comunale (COC) e nomina dei responsabili delle funzioni di supporto;

ACCERTATO che i responsabili delle relative funzioni attivate presso il COC, del Comune di Sefro stanno utilizzando parte dell'Aree e dei Servizi che costituiscono la struttura ordinaria comunale, impiegando, per la gestione della fase emergenziale, diversi dipendenti comunali, seppur in numero sempre minore rispetto ai mesi immediatamente successivi alle scosse del 2016;

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- la circolare interpretativa prot. DIP/TERAG16/0047051 del 14/09/2016 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative ed attuative dell'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016”, al punto 1.1.1, voce “Impiego sul

COMUNE DI SEFRO

territorio colpito”, terzo capoverso, così veniva disposto per il riconoscimento di compensi in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto e ad altre disposizioni normative richiamate dall’ordinanza suddetta: “ [...] potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l’effettiva presenza su territorio colpito e l’aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria responsabilità dai dirigenti preposti delle strutture amministrative di appartenenza, nell’esercizio della responsabilità dirigenziale”;

- l’art. 2, comma 2, lettere a) e b), dell’OCDPC n. 396/2016, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”, così dispone:

“2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili procapite”;

- la nota Prot. n° DIPITERAG16/0061632 del 14/11/2016 del DPC ha ulteriormente precisato che “Per il periodo dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza (26 agosto 2018, NdR) il personale non dirigente è prevista la corresponsione delle ore di straordinario effettivamente rese nella misura massima di 150 ore per le unità impiegate sul territorio”;

- la nota Prot. n° DIPITERAG16/0061632 del 14/11/2016 del DPC ha ulteriormente precisato che “Per il periodo dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza (26 agosto 2018, NdR) il personale non dirigente è prevista la corresponsione delle ore di straordinario effettivamente rese nella misura massima di 150 ore per le unità impiegate sul territorio”;

- l’art. 7 dell’OCDPC n. 400/2016, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016 e dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016”, così dispone:

COMUNE DI SEFRO

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) (N.d.R., personale impiegato sul territorio) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza”.

- la Regione Marche, alla luce delle interpretazioni date dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento all'applicazione delle disposizioni delle Ordinanze 392/2016, 396/2016 e 400/2016 e delle relative indennità per il personale comunale impiego sul territorio, ha pubblicato una nota interpretativa sul sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche che così dispone:

L'articolo 5, l'articolo 2 e l'articolo 7, delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile in oggetto indicate, contengono disposizioni relative al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza e fissano criteri e limiti per il riconoscimento di compensi allo stesso personale, in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto nonché alle disposizioni normative richiamate al comma 8, dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 392/2016 relative alle attività prestate e da prestare nel contesto emergenziale.

I diversi articoli precitati, definiscono, in ragione di distinti archi temporali tutti espressamente indicati, e con riferimento alle due distinte categorie di personale, non dirigenziale (ivi compresi i titolari di posizione organizzativa) e dirigenti, le fattispecie di impiego:

- a) sul territorio*
- b) in sede*

Con riferimento alla lettera b) con nota del Dipartimento della Protezione civile del 14 settembre 2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative ed attuative dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 392/2016 e, in particolare è stato specificato che, nell'ambito dell' "impiego in sede" è da ricomprendersi unicamente il personale operante nelle sole strutture di protezione civile regionale, che svolge essenzialmente compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto, in relazione poi al solo effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari. Il compenso al personale non dirigenziale degli enti locali interessati nei territori di competenza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui sussistano le tre condizioni di seguito riportate:

1. appartenenza alla struttura di protezione civile del Comune

COMUNE DI SEFRO

2. effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto:

- a) Assistenza alla popolazione;
- b) Verifica di agibilità e di valutazione del danno;
- c) Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza;
- d) Rendicontazioni e liquidazioni;
- e) Reportistica dati;
- f) Affidamenti di servizi e forniture nonché di lavori ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori.

3. effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari.

Con ulteriore nota del 16/11/2016, prot. n. UCTERAG16/0062340, il Dipartimento della Protezione Civile ha specificato in relazione al punto 1 che qualora il personale della protezione civile del Comune, in relazione all'entità degli adempimenti della fase dell'emergenza, non fosse stato in grado di assolverli, potevano essere individuate con specifico atto formale (ordine di servizio o atto della Giunta Comunale) ulteriori unità a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3.

a) L'indennità di cui alla lettera a), comma 1, articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016) può essere riconosciuta al personale comunale non dirigenziale, che ha svolto attività connessa all'emergenza;

b) Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016.

Sulle base del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile – Prot. n. CG/TERAG16/0008318 del 02/02/2017, è stato chiarito che per personale impiegato sul territorio deve intendersi il personale impiegato in attività direttamente connesse con l'emergenza presso una struttura appositamente creata per la gestione dell'emergenza (comunque denominata purché formalmente costituita, anche con atto a natura ricognitiva) sin dal sisma del 24 agosto 2016 e indipendentemente dall'inclusione nell'allegato 1 o nell'allegato 2.

Sulle base del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile – Prot. n. UC/TERAG16/0013051 del 20/02/2017, è stato chiarito che in merito al riconoscimento dell'indennità operativa omnicomprensiva prevista dalla normativa emergenziale si conferma che la medesima, per sua stessa natura, non è subordinata al computo di un determinato numero di ore di lavoro straordinario da parte del personale preposto ad attività connesse all'emergenza in rassegna.

Si ravvisa la necessità che l'impiego del personale sia almeno pari all'ordinario orario di lavoro giornaliero, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento di appartenenza.

- a seguito di un ulteriore quesito interpretativo richiesto dalla Regione Marche il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota

COMUNE DI SEFRO

prot. DIP/TERAG_SM/0053527 del 21/08/2017 avente ad oggetto "Eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di rendicontazione e rimborso degli oneri relativi al personale impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione", chiarisce quanto segue:

*"A tal proposito occorre fare una **distinzione tra personale impiegato sul territorio colpito e personale impiegato in sede.** Con riferimento alla prima tipologia lo Scrivente, con le indicazioni operative rese con nota prot. n. 4 7051 del 14 settembre u.s., ha avuto modo di chiarire che per impiego sul territorio colpito deve intendersi sia il personale inviato nelle aree terremotate da zone diverse del Paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio. Alla luce di quanto sopra si concorda che, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e 5, comma 2, lettera a) debbono essere applicate nei confronti dei dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge convertito n. 189/2016 a decorrere dalla data in cui il singolo comune è stato interessato da uno degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.*

Peraltro, le stesse indicazioni operative sopra citate, precisano, inoltre, che per l'accesso agli emolumenti previsti per detta tipologia di personale devono sussistere contestualmente due condizioni: l'effettiva presenza sul territorio colpito e l'aver svolto in tale lasso di tempo compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso alla popolazione.

Orbene, se il primo requisito, nell'ipotesi di dipendenti di comuni ricompresi negli allegati di cui sopra, è da ritenersi implicitamente presente, il secondo presupposto dovrà essere valutato caso per caso ed attestato dai dirigenti preposti delle Amministrazioni di appartenenza.

*Il caso sottoposto all'attenzione dello Scrivente ricade - evidentemente - nella fattispecie appena richiamata, **essendo il Comune di Sefro ricompreso nell'allegato 2 del più volte citato decreto-legge n. 189/2016; al personale della predetta Amministrazione, pertanto, potranno essere riconosciuti solo i benefici previsti per l'impiego sul territorio nel caso di un diretto coinvolgimento nelle iniziative emergenziali nei termini e con le modalità sopra descritti.***

*Per contro, il trattamento economico accessorio previsto per il "personale in sede", disciplinato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2 lettera b) dell'ordinanza n. 392/2016 e successive modifiche ed integrazioni **non può in alcun modo essere riconosciuto ai dipendenti dei comuni** ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 - aspetto quest'ultimo ribadito nelle citate indicazioni operative del 14 settembre 2016 - stante il divieto espresso desumibile dal combinato disposto del comma 1, lettera b) e del comma 3 del citato articolo 5, che non annovera tra i beneficiari anche quest'ultime Amministrazioni.*

*Ed invero, **la nota prot. DICOMAC TERAG n. 8318 del 2 febbraio 2017**, citata nella nota che si riscontra, **non tratta affatto delle indennità speciali spettanti al "personale in sede"**, bensì chiarisce che **disposizioni relative alle indennità accessorie previste per il personale "impiegato sul territorio" devono intendersi estese anche al personale dipendente dei comuni non ricompresi negli allegati sopra citati, a condizione che il personale medesimo abbia comunque svolto attività direttamente connesse con l'emergenza presso una delle strutture operative formalmente costituite per la gestione della medesima.***

COMUNE DI SEFRO

- la Regione Marche, con nota prot. 120/2017/RUO/145 del 25/08/2017, ha preso atto del suddetto parere interpretativo del Dipartimento di Protezione Civile, confermando quanto ivi disposto e comunicando le modalità di rendicontazione delle relative spesa tramite il portale regionale CohesionWorkPa;

- la Regione Marche, con nota indirizzata al Comune di Matelica il 13 ottobre 2017 ed in riscontro ad un quesito dallo stesso sottoposto per il personale "impiegato sul territorio", ha ulteriormente precisato che *"in riferimento ad una puntuale individuazione delle attività oggetto di rendicontazione, vengono considerate tali **tutte le attività poste in essere dai dipendenti comunali atte al superamento dello stato di emergenza e al soccorso della popolazione, nonché ogni compito e funzione direttamente connessi con gli eventi sismici**" e che "il diritto all'indennità matura per i comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del Decreto Legge convertito n. 189/2016 a decorrere dalla data in cui il singolo comune è stato interessato da uno degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 (cfr. Circolare DIP/TERAG_SM/53527 del 21/8/2017 e Circolare UC/TERAG_SM/0059201 del 19/9/2017) ossia **a far data dall'inserimento dei Comuni nel cratere o a far data dall'eventuale costituzione del COC se antecedente**";*

ACCERTATO CHE:

- il Dipartimento della Protezione Civile nella citata nota protocollo DIP/TERAG_SM/0053527 del 21/08/2017 ha chiarito, per la parte che qui interessa in particolare, che per impiego sul territorio colpito deve intendersi **anche il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio**, fattispecie che si può applicare in pieno e indistintamente per il personale di ruolo del Comune di Sefro che nel pieno dell'emergenza sismica, si è adoperato fattivamente per affrontare al meglio la stessa;

- tutta la documentazione attestante l'individuazione del personale a cui va riconosciuta l'indennità e lo straordinario come da Ordinanze del CDPC n. 392, 396 e 400 del 2016 (comprese tutte le note interpretative ed esplicative succedutesi), è conservata in atti;

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'Ordinanza del CDPC n. 399 del 10/10/2016 dispone "per i Segretari comunali in servizio nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, ... in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'Art. 45, comma 1, del CCNL del 16/05/2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'Art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016;

CONSIDERATO INFINE CHE:

COMUNE DI SEFRO

- è necessario approvare **le prestazioni di lavoro straordinario rese a far data dal 1 Marzo 2019 e fino al 30 giugno 2019 per il personale a tempo indeterminato nella sola figura del dipendente Paolo Melappioni**, come supporto alle attività del COC, costituito con decreto sindacale n. 3 del 24/08/2017 e ss.ii.mm., in conformità alle Ordinanze del CDPC n. 392, 396 e 400 del 2016, a tutte le indicazioni operative e alle note interpretative succedutesi nel corso dei mesi, fino alle ultime note prot. DIP/TERAG_SM/0053527 del 21/08/2017 del Dipartimento della Protezione Civile e prot. 120/2017/RUO/145 del 25/08/2017 della Regione Marche;

Dato infine atto che la previsione delle ore di straordinario, rese nella misura massima di 150 mensili pro-capite per le unità impiegate sul territorio, da riconoscere fino alla fine dello stato di emergenza, vanno riconosciute anche ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e che la disposizione assume, anche alla luce di tale previsione e dal tenore letterale della relativa formulazione ("**in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto**"), carattere di norma speciale e non risulta, quindi, limitata da altra disposizione di legge o dalle previsioni dei CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 3 del 07.06.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la Delibera di Consiglio n. 6 del 10.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di approvare l'elenco **delle prestazioni di lavoro straordinario rese a far data dal 1 Marzo 2019 e fino al 30 giugno 2019 dal dipendente Paolo Melappioni assunto a tempo indeterminato** "impiegato sul territorio", come supporto alle attività del COC ed in conformità al dettato delle Ordinanze del CDPC n. 392, 396, 399 e 400 del 2016, a tutte le indicazioni operative e alle note interpretative succedutesi nel corso dei mesi, fino alle ultime note prot. DIP/TERAG_SM/0053527 del 21/08/2017 del Dipartimento della Protezione Civile e prot. 120/2017/RUO/145 del 25/08/2017 della Regione Marche, così come predisposti dal Servizio Personale in base alle ore di straordinario autorizzate dai singoli Responsabili e dal Segretario Generale.
3. Di prendere atto che l'importo complessivo dello "straordinario sisma" per il periodo dal 1 marzo 2019 e fino al 30 giugno 2019 per il dipendente a tempo indeterminato Paolo Melappioni, è così definito:

Matricola	Dipendente	Livello	Cod. voce	Voce	Ore	Tariffa	Importo	Contributi	IRAP
299	MELAPPIONI PAOLO	C1	1200	Straord.diurno feriale Marzo	15	13,5392	203,09	48,34	17,26
299	MELAPPIONI PAOLO	C1	1200	Straord.diurno feriale Aprile	15	13,5392	203,09	48,34	17,26

COMUNE DI SEFRO

299	MELAPPIONI PAOLO	C1	1200	Straord.diurno feriale Maggio	39,5	13,5392	534,80	127,28	45,46
299	MELAPPIONI PAOLO	C1	1200	Straord.diurno feriale Giugno	30,5	13,5392	412,95	98,28	35,10
				Totale			1.353,93	322,24	115,08

4. Di autorizzare la liquidazione degli importi di cui al punto precedente, come da prospetto allegato, conservato agli atti.
5. Di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti sono integralmente finanziati dalla contabilità speciale della Regione Marche e rendicontabili tramite il sistema informatico CohesionWorkPa, già utilizzato per le altre diverse rendicontazioni legate ad altre categorie di spese conseguenti agli eventi sismici del Centro Italia 2016.
6. Di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti trovano copertura in uscita al cap. 1193 per € 1.353,93, al cap. 1194 per € 322,24 ed al cap. 1195 per € 115,08 del Bilancio di Previsione 2019/2021.
7. Di accertare l'entrata complessiva di € 1.791,25 al cap. 243 finanziato dalla contabilità speciale della Regione Marche.
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale la rendicontazione delle somme liquidate tramite il portale CohesionWorkPa.
9. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
10. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
11. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n.

COMUNE DI SEFRO

118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to TAPANELLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 14-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **TAPANELLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Data: 14-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **TAPANELLI PIETRO**

R.G. n. 80

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 30-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sefro, li 15-04-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Pietro Tapanelli

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sefro, li 30-03-2020

IL RESPONSABILE
Pietro Tapanelli

COMUNE DI SEFRO